

Quesiti e relative risposte da 1 a 11

Quesito n. 1

Inserendo il CIG della procedura (CIG ZC92DF902D) sul sito istituzionale dell'ANAC per generare il relativo PASSoe, compare la seguente dicitura: "Il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCpass".

Risposta

Il CIG corretto è il seguente: 8459232B12

Quesito n. 2

In seguito a numerosi tentativi di inserire il CIG nel sito ANAC. Non siamo riusciti a produrre il PASSOE. E' possibile avere un chiarimento a riguardo? C'è per caso un errore nel CIG?

Risposta

Vedasi la risposta al quesito n.1

Quesito n. 3

Si chiede conferma che entro le ore 12:00 del 22 **ottobre** dovrà essere caricata a sistema tutta la documentazione amministrativa richiesta mentre dalle ore 12:00 del 22 **ottobre** alle ore 12:00 del 23 **ottobre** occorrerà caricare a sistema la documentazione tecnica ed economica richiesta con firma digitale anteriore alle ore 12:00 del 22 **ottobre** che è la data ultima di presentazione della offerta.

Risposta

Si sta procedendo alla riedizione della procedura sulla piattaforma telematica con conseguente eliminazione delle finestre temporali intermedie per il caricamento della documentazione e dell'offerta. Al contempo è in corso di definizione la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Quesito n. 4

Si chiede conferma che per la procedura in oggetto non sono previsti documenti da marcare temporaneamente.

Risposta

Si conferma

Quesito n. 5

Si chiede conferma che, per la procedura in oggetto, non sono previsti documenti che prevedano la verifica dell'impronta del file.

Risposta

Si conferma

Quesito n.6

Al fine di permettere la formulazione di un'offerta tecnica coerente con i fabbisogni dell'Ente e, in particolare, con il Criterio A4 del Progetto Tecnico relativo alle modalità di reclutamento del personale, si chiede che vengano specificati i profili professionali e le mansioni dei lavoratori che potranno essere forniti in somministrazione.

Risposta

Si rinvia a quanto indicato nell'art. 1 del Capitolato Speciale, evidenziando che le necessità di ricorso temporaneo a personale somministrato vengono valutate di volta in volta, specie alle relative scadenze dei contratti in corso, sulla scorta del reale fabbisogno individuato e dell'andamento dei tetti di spesa periodicamente prestabiliti.

Quesito n.7

Sulla formula di attribuzione dell'offerta economica. Si prende atto che: • L'art. 16 del Disciplinare (pag. 28) prevede il moltiplicatore massimo pari a 1,07 • Il format di offerta economica prevede che i concorrenti dovranno offrire un moltiplicatore in valore assoluto inferiore o pari a 1,07 • All'art. 17 del Disciplinare (pag. 31) risulta la dicitura "moltiplicatore più basso" all'interno della formula di attribuzione del punteggio economico Si chiede, quindi, conferma che la formula di attribuzione del PE sarà la seguente: $PE = 30 \times \text{Moltiplicatore minimo offerto} / \text{Moltiplicatore i-esimo}$. Diversamente, nessun'altra formula con l'inserimento del moltiplicatore consentirebbe l'attribuzione di un punteggio economico idoneo.

Risposta

Si conferma la formula $PE = 30 \times R_i / R_{max}$ indicata nell'art. 17 del Disciplinare di Gara, in cui per ribasso si intende la differenza assoluta e non percentuale tra 1,07 ed il moltiplicatore offerto.

Si evidenzia inoltre che l'art. 16 del Disciplinare contiene per mero refuso, replicato nello schema di offerta economica, l'indicazione "estremi inclusi" anziché "estremi esclusi".

A maggior chiarimento si esemplifica di seguito l'applicazione del meccanismo di valutazione dell'offerta economica.

Se in via meramente ipotetica le offerte ricevute fossero le seguenti:

offerta A moltiplicatore unico 1,02

offerta B moltiplicatore unico 1.04

offerta C moltiplicatore unico 1.05

si otterrebbe:

ribasso massimo = $1.07 - 1.02 = 0.05$

punteggio Offerta A: $30 \times (0.05 / 0.05) = 30$

punteggio Offerta B: $30 \times (0.03 / 0.05) = 18$

punteggio Offerta C: $30 \times (0.02 / 0.05) = 12$

Quesito n.8

Si segnala che con il contratto di somministrazione di lavoro, a differenza dell'appalto, l'Agenzia per il Lavoro si limita a fornire lavoratori in somministrazione all'Utilizzatore, senza essere presente sul luogo di lavoro e senza svolgere alcun servizio all'interno dei suoi locali. Con il contratto di somministrazione, il lavoratore è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro (art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015) e tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore/datore di lavoro (art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 81/2015 e D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 26 e 37). Alla luce di quanto sopra, pertanto, si chiede conferma che saranno posti a carico dell'aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dall'art. 7, comma 9, del Capitolato di gara ("Il personale somministrato dovrà essere istruito e formato, a cura dell'Agenzia aggiudicataria, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.").

Risposta

La distribuzione tra Agenzia di somministrazione ed Ente utilizzatore degli obblighi inerenti la sicurezza e la salute del lavoratore somministrato è evidenziata nel Capitolato Speciale nell'art. 7 e nel quarto e quinto punto dell'art. 13, alla cui lettura sistematica si rinvia.

Quesito n.9

Premesso che gli artt. 45 e 46 del CCNL Agenzie per il Lavoro prevedono solo determinate ipotesi di interruzione/risoluzione della missione lavorativa, si chiede cortese conferma che in caso di

interruzione/risoluzione della missione al di fuori delle ipotesi ivi indicate in detti articoli (quindi anche nelle varie ipotesi di risoluzione e recesso contrattuale previste da Legge di gara), i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale o comunque verranno regolarmente retribuite le relative prestazioni, anche alla luce del fatto che l'art. 33, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che: "con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di ... rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori".

Risposta.

L'art. 33 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 si limita a prevedere l'obbligo per l'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da quest'ultimo sostenuti in favore dei lavoratori somministrati in vigenza del contratto di somministrazione (e, quindi, anche dell'Accordo quadro) e non dispone per il caso di scioglimento anticipato.

Arpa Piemonte rimborserà all'Agenzia somministratrice gli oneri retributivi e previdenziali da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori somministrati, qualora essi rimangano impiegati sulla missione.

Quesito n. 10

Si chiede cortesemente conferma che per la stesura della relazione tecnica non sia previsto un limite massimo di pagine, un determinato carattere con relativa dimensione e interlinea da utilizzare. Si chiede inoltre di avere maggiori specifiche sui profili che verranno richiesti con particolare riguardo alle mansioni che dovranno svolgere ai fini di effettuare una relazione tecnica più corrispondente alle esigenze della Stazione Appaltante •

Risposta

Si conferma. Riguardo alla richiesta di maggiori specifiche sui profili si rinvia alla risposta al quesito n. 6.

Quesito n. 11

La Scrivente Agenzia, in un'ottica collaborativa, intende sottoporre a codesta spett.le Stazione Appaltante, le seguenti criticità: Con riferimento alle Modalità di attribuzione del punteggio economico (PE) si rappresenta che la formula $PE = 30 \times Ri / R_{max}$ dove: Ri = ribasso dell'offerta del concorrente i -esimo; R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente (moltiplicatore più basso) comporta come inevitabile conseguenza che applicando la formula come espressa verrebbe premiato il rialzo (infatti, chi offre di più avrebbe miglior punteggio, addirittura superiore ai 30 punti massimi di gara; cfr tabella 1); viceversa, ove inteso sul ribasso, si avrebbe un distacco difficilmente recuperabile anche con una buona offerta tecnica, decidendo, di fatto, la gara sul prezzo e non sul rapporto qualità/prezzo, in contrasto con la previsione ex art. 95, comma 3, lett a (cfr. tabella 2). In conclusione, data la natura della gara, appare che l'intenzione di codesta spett.le Amministrazione fosse indicare $Ci = (Valmin/Valiesimo)$, essendo l'unica interpretazione in linea con i documenti e la legge di gara. Tabella 1: MOL PUNTI 1,01 30,0 1,02 30,3 1,03 30,6 1,04 30,9 1,05 31,2 1,06 31,5 1,07 31,8 Tabella 2: MOL ribasso PUNTI DELTA 1,03 0,0400 30,00 0,00 1,03 0,0379 28,43 1,57 1,04 0,0299 22,43 7,57 1,05 0,0200 15,00 15,00 1,05 0,0177 13,28 16,73 1,06 0,0100 7,50 22,50 1,07 0,0000 0,00 30,00 2) Con riferimento al moltiplicatore, si chiede conferma che l'importo minimo ammissibile debba essere maggiore di 1, non essendo matematicamente sostenibile un'offerta uguale al valore 1.

Risposta

Vedasi la risposta al quesito n. 7.

Il Dirigente Responsabile del subprocedimento di gara
Rossana Maria Caterina Giannone

Firmato digitalmente da: Rossana Giannone
Data: 14/10/2020 10:24:56